



ACEA SpA

Regulatory Affairs Officer

Spett.le
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia (DSME)
Unità TON – Trasparenza e Oneri
Piazza Cavour, 5
20121 - Milano

e-mail: protocollo@pec.arera.it

Oggetto: Osservazioni e proposte Acea alla Delibera 91/2026/R/eel – Modifiche urgenti al Testo Integrato delle Disposizioni per le Prestazioni Patrimoniali Imposte e i Regimi Tariffari Speciali – Settore elettrico (TIPPI), ai sensi del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 e al Testo Integrato del Sistema Indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale (TISIND)

Il presente documento riporta nel seguito le osservazioni e le proposte del Gruppo Acea (di seguito: Acea) in merito alla revisione del regime dei versamenti della componente ASOS e di alcune semplificazioni operative prospettate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità/Arera) nella Delibera in oggetto.

Stante la finalità del provvedimento che recepisce quanto previsto dall'articolo 2 comma 7 del DL Bollette, si evidenziano nel seguito alcune considerazioni di natura finanziaria e operativa che, nel rispetto della norma primaria di riferimento, consentono di assicurare la presenza di alcune flessibilità a supporto delle imprese.

In relazione alla proposta di abrogazione del regime di deroga al versamento della componente ASOS previsto dai commi 12.9 e 12.10 del TIPPI, che consente all'impresa distributrice il posticipo del pagamento degli oneri al mese successivo, si suggerisce di considerarne il mantenimento quale opzione facoltativa, in linea con la regolamentazione precedente. L'intento è ripristinare per la CSEA la facoltà di concedere, qualora sussistano adeguate condizioni finanziarie e se ritenuto opportuno, termini di pagamento più estesi alle imprese distributrici. Questo intervento permetterebbe alle società distributrici di disporre di un margine di gestione adeguato, salvaguardando al tempo stesso la liquidità del sistema e prevenendo eventuali tensioni finanziarie, soprattutto in considerazione delle possibili difficoltà derivanti dal contesto macroeconomico e dai ritardi nei pagamenti da parte delle aziende venditrici, chiamate a sostenere importi significativamente maggiori in funzione dell'aumento dei prezzi delle commodities. Ricordiamo, a tal proposito, che il codice di rete tipo riserva agli utenti del trasporto alcune flessibilità relativamente alle tempistiche di pagamento e alle relative garanzie, che sarebbero negate alle imprese di distribuzione in caso di mancato ripristino degli articoli 12.9 e 12.10 del TIPPI, determinando, di fatto, differenze di trattamento tra i soggetti della filiera.

In subordine, nella prospettiva di adottare strumenti alternativi che possano armonizzare gli interessi del sistema con quelli dei distributori, si propone di valutare l'introduzione di una modalità di pagamento dei corrispettivi dovuti da parte di questi ultimi analoga a quella precedentemente introdotta dal GSE attraverso il coinvolgimento del sistema bancario (reverse factoring). Tale operazione, disciplinata da specifiche convenzioni, prevedeva la concessione di una dilazione e la contestuale cessione del credito da parte del GSE, garantendo il pieno ristoro degli oneri derivanti da tali procedure ai distributori destinatari della dilazione.

Acea SpA

Piazzale Ostiense 2, 00154 - Roma / T 06 57991 F 06 5799 4146 / info@aceaspa.it
Cap Soc Euro 1.098.898.884 / CF / P.IVA 05394801004 / CCIAA RM REA 882486 - TRIB RM 355096/97
gruppo.acea.it



Regulatory Affairs Officer

Per quanto riguarda gli aspetti più operativi, si richiede di valutare una semplificazione delle procedure di pagamento per i corrispettivi dovuti. In particolare, si auspica la possibilità di effettuare i versamenti non esclusivamente tramite il sistema PagoPA, soprattutto in caso di malfunzionamenti della piattaforma in prossimità delle scadenze previste, ma anche mediante bonifico bancario, al fine di garantire continuità e tempestività nelle operazioni di pagamento. L'adozione di tale misura consentirebbe di ottemperare alle tempistiche stringenti stabilite tra la presentazione delle dichiarazioni ed il pagamento, fissate in cinque giorni, favorendo una gestione più agile e affidabile dei flussi finanziari.

Roma, 22 aprile 2026

Chief of Regulatory Affairs Officer Acea
Dott.ssa Maria Martoccia